

**XVI LEGISLATURA
COMMISSIONI RIUNITE I E II**

**DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA
REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E
DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
C. 4434**

**SUBEMENDAMENTI
ALL'EMENDAMENTO 9.500
DEL GOVERNO**

8 MAGGIO 2012

ria, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Quando tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 2.

8 O. 200. Il relatore per la I Commissione.

ART. 9.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 9.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-*quater*, dopo le parole: « 319-*bis*, » sono aggiunte le seguenti: « 319-*quater*, »;

b) all'articolo 32-*quinqües*, dopo le parole: « 319-*ter* » sono aggiunte le seguenti: « , 319-*quater*, primo comma, »;

c) all'articolo 314, nel primo comma, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:

« ART. 317. - (*Concussione*). - Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni »;

e) all'articolo 317-*bis*, le parole: « 314 e 317 » sono sostituite dalle seguenti: « 314, 317, 319 e 319-*ter* »;

f) l'articolo 318 è sostituito dal seguente:

« ART. 318. - (*Corruzione per l'esercizio della funzione*). - Il pubblico ufficiale che, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni »;

g) all'articolo 319, le parole: « da due a cinque » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sette »;

h) all'articolo 319-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: « da tre a otto » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro a dieci »;

2) nel secondo comma, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

i) dopo l'articolo 319-*ter* è inserito il seguente:

« ART. 319-*quater*. - (*Induzione indebita a dare o promettere utilità*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni »;

l) all'articolo 320, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio »;

146

m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: « che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio » sono sostituite dalle seguenti: « , in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri »;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri »;

n) all'articolo 322-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, dopo la parola: « concussione, » sono inserite le seguenti: « induzione indebita a dare o promettere utilità »;

2) nel secondo comma, dopo le parole: « Le disposizioni degli articoli » sono aggiunte le seguenti: « 319-quater, secondo comma, »;

o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: « a tale prezzo » sono aggiunte le seguenti: « o profitto »;

p) all'articolo 323, primo comma, le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a quattro »;

q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: « 319, » sono inserite le seguenti: « 319-quater »;

r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

« ART. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter, avvalendosi di relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come

prezzo della propria mediazione, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente da o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita ».

ART. 9-bis.

(Modifiche al codice civile).

1. L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2635. - (Corruzione tra privati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ».

ART. 9-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, dopo la parola: « Concussione » sono aggiunte le seguenti: « , induzione indebita a dare o promettere utilità »;

2) al comma 3, dopo le parole: « 319-ter, comma 2, » sono aggiunte le seguenti: « 319-quater »;

b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

« s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote ».

ART. 9-quater.

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

1. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: « 319-ter » sono aggiunte le seguenti: « , 319-quater ».

ART. 9-quinquies.

(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « 319-ter, » sono aggiunte le seguenti: « 319-quater, »;

b) al comma 2-bis, dopo le parole: « 319-ter, » sono aggiunte le seguenti: « 319-quater, ».

ART. 9-sexies.

(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), dopo le parole: « 319-ter (corruzione in atti giudiziari), » sono aggiunte le seguenti: « 319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità) »;

b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: « 319-ter » sono aggiunte le seguenti: « , 319-quater ».

ART. 9-septies.

(Modifica alla legge 27 marzo 2001, n. 97).

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo le parole: « 319-ter » sono aggiunte le seguenti: « , 319-quater ».

9. 500. Il Governo.

MOTIVAZIONE

L'emendamento 9.500 contiene la riformulazione dell'articolo 9 del disegno di legge e l'introduzione degli articoli da 9-bis a 9-octies allo scopo di rafforzare il contrasto penale della corruzione pubblica e privata.

Le modifiche proposte sono in linea con accordi internazionali già ratificati dall'Italia (Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione), o in corso di ratifica (Convenzione penale sulla corruzione, Strasburgo 27 gennaio 1997), e recepiscono, alla luce della nostra tradizione giuridica, le raccomandazioni dei gruppi di lavoro dell'OCSE e del Consiglio d'Europa (GRECO) incaricati di verificare la conformità agli *standards* internazionali delle norme statali in materia di corruzione.

In tale contesto, si collocano la modifica della concussione e l'introduzione del reato di induzione indebita a dare o a promettere denaro o altra utilità, previste rispettivamente nelle lettere *d*) ed *i*) del comma 1 dell'articolo 9.

Nel rapporto del Gruppo di lavoro sulla corruzione internazionale dell'OCSE (*Work Group Bribery - WGB*), relativo al terzo ciclo di valutazione sull'Italia, è stata recentemente rinnovata la raccomandazione all'Italia di modificare l'articolo 317 del codice penale, con riferimento ai casi di corruzione internazionale, in quanto strumento di possibile esonero dalla responsabilità del privato che effettui la promessa o la dazione indebita.

Analogamente, nel Rapporto sull'Italia adottato in occasione della 54^a riunione plenaria del GRECO (Strasburgo, 20-23 marzo 2012), si fa menzione del rischio di un ricorso improprio al delitto di concussione nell'ambito di indagini aventi ad oggetto rapporti illeciti tra privati e pubblici agenti, raccomandando pertanto di valutare possibili modifiche della norma penale.

L'emendamento si propone, per l'appunto, di circoscrivere la concussione alle sole ipotesi in cui la condotta abusiva abbia determinato una costrizione in capo al privato limitando la soggettività attiva, e la conseguente punibilità, al pubblico ufficiale in quanto titolare dei poteri autoritativi da cui deriva il *metus publicae potestatis*. A tale limitazione si accompagna la netta differenziazione delle ipotesi di costrizione e induzione. Le condotte di induzione, oggi ricadenti nell'articolo 317

del codice penale confluiscono, infatti, in un'autonoma fattispecie di reato, rubricata « Indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità » (articolo 9, comma 1, lettera *i*). In questo caso, soggetti attivi del reato sono tanto il pubblico ufficiale quanto l'incaricato di pubblico servizio e la punibilità è estesa anche al privato che, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, mantiene un margine di scelta tale da giustificare una pena seppure in misura ridotta rispetto al pubblico agente.

Quanto ai rapporti tra le due fattispecie, il nuovo reato di « induzione indebita » è descritto in termini anche letteralmente corrispondenti a quelli della concussione « per induzione », da cui si distingue per la punibilità del privato e per una pena principale più lieve. Ne consegue che la modifica proposta non determina una *abolitio criminis*; essa dà luogo soltanto a un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo regolato secondo i principi generali previsti dall'articolo 2, quarto comma, del codice penale.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il minimo della pena detentiva per il delitto di concussione è aumentato da quattro a sei anni, fermi restando il limite massimo (dodici anni) e lo speciale regime della pena accessoria previsto dall'articolo 317-*bis* del codice penale. Nei casi di induzione indebita, invece, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è punito con la reclusione da tre a otto anni, mentre il privato con la reclusione fino a tre anni. È prevista, inoltre, l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-*bis* con riferimento a fatti di particolare tenuità (lettera *q*)).

L'articolo 9, comma 1, lettera *e*), estende il regime dell'interdizione dai pubblici uffici, oggi previsto in caso di condanna per peculato e concussione, ai reati di corruzione propria (articolo 319 del codice penale) e di corruzione in atti giudiziari (articolo 319-*ter*).

L'articolo 9, comma 1, lettera *f*), riformula l'articolo 318 del codice penale nel senso di sostituire la figura della corruzione per un atto d'ufficio, o corruzione

impropria, con la corruzione per l'esercizio della funzione. Il nuovo reato punisce il pubblico ufficiale che, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceva denaro od altra utilità o ne accetti la promessa. La modifica si pone in linea con soluzioni normative già sperimentate in altri ordinamenti e, in particolare, con quella adottata in Germania con la « Legge sulla lotta alla corruzione » del 1997. Il paragrafo 331 del codice penale tedesco sanziona, infatti, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, per lo svolgimento del servizio, « chiede, si fa promettere o accetta un vantaggio per sé o per un terzo ».

La riformulazione dell'articolo 318 del codice penale consente di ricostruire con maggiore precisione i « confini » tra le diverse forme di corruzione: da una parte, la corruzione propria, che rimane ancorata alla prospettiva del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; dall'altra, l'accettazione o la promessa di una utilità indebita, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che prescinde dalla adozione o dall'omissione di atti inerenti al proprio ufficio. In questo caso, la condotta è obiettivamente meno grave per la pubblica amministrazione e giustifica la previsione di un trattamento sanzionatorio più tenue (da uno a cinque anni di reclusione) ma, comunque, significativamente più alto di quello oggi previsto dall'articolo 318.

L'articolo 9, comma 1, lettera g), modifica le pene stabilite dall'articolo 319 del codice penale (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio). Ad essere elevata è l'intera cornice edittale il cui intervallo è compreso tra tre e sette anni (attualmente, è tra due e cinque). L'aumento del massimo edittale della pena fa conseguire un significativo allungamento dei termini massimi di prescrizione.

Con l'articolo 9, comma 1, lettera o), si estende il ricorso alla confisca per equivalente prevista in caso di delitti contro la pubblica amministrazione (articolo 322-ter, primo comma, codice penale) e di truffa ai danni dello Stato e delle Comunità europee (articoli 640 cpv., 640-bis del

codice penale e 640-quater del codice penale). È previsto, infatti, che la confisca per equivalente può ricadere sull'intera gamma dei proventi criminosi; dunque, oltretutto sul prezzo del reato (come già previsto dalla attuale configurazione dell'articolo 322-ter), anche sul profitto. Sarà, così, possibile applicare questa incisiva sanzione anche quando manchi il prezzo del reato, come nei casi di condanne per peculato o per concussione. In questo modo, la norma interna è allineata al diritto dell'Unione europea che obbliga gli Stati a prevedere la confisca di valore in relazione a qualsiasi vantaggio economico da reato (articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 212/2005). Correlativamente all'estensione dei casi di confisca per equivalente, nel corso delle indagini preliminari sarà possibile ricorrere con maggiore frequenza al sequestro preventivo superando così i limiti dell'attuale sistema (Cassazione, sezioni unite, 6 ottobre 2009, n. 38691).

L'articolo 9, comma 1, lettera r), introduce nel codice penale il reato di traffico di influenze illecite.

La clausola di esonero (« Fuori dai casi di concorso negli articoli 319 e 319-ter ») dimostra che la norma realizza una tutela anticipata dei beni del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica amministrazione, sanzionando comportamenti eventualmente prodromici all'accordo corruttivo. La fattispecie che sin qui ha apprestato una tutela rispetto alle condotte di illecita mediazione verso il pubblico agente è rappresentata dal millantato credito letto nel tempo dalla giurisprudenza nel senso di includere tanto le ipotesi di vanto di un credito inesistente quanto quelle di amplificazione di un credito reale. Tale norma, però, non è in linea con gli strumenti internazionali già solo per il fatto che ad essere incriminato è unicamente il soggetto che vanta il credito. L'articolo 346-bis del codice penale prevede, invece, la punibilità tanto di chi si fa dare o promettere denaro o altra utilità quanto di chi versa o promette. In questo caso, la norma richiede che il soggetto si avvalga di relazioni esistenti

con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio e che vi sia l'indebita pattuizione di un prezzo.

Infine, il comma 1 dell'articolo 9, nelle lettere *e*) ed *h*), aumenta le pene previste per il peculato (articolo 314 codice penale) e per la corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter codice penale).

L'articolo 9-bis modifica l'articolo 2635 del codice civile, che già oggi, in parte, prevede l'incriminazione delle condotte riconducibili alla cosiddetta corruzione privata. Le modifiche incidono anzitutto sulla platea degli autori, includendo tra i soggetti attivi accanto ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi. Si prevede poi la riferibilità della dazione o promessa di denaro o altra utilità non solo ai soggetti attivi ma anche a terzi e la procedibilità d'ufficio.

L'articolo 9-ter, inserisce l'articolo 2635 del codice civile tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, avuto riguardo alla condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità, il quale ben potrà agire nell'interesse dell'ente di appartenenza.

Infine, gli articoli dal 9-*quater* al 9-*octies* armonizzano le norme contenenti espliciti richiami al reato di concussione, in quanto presupposto per l'applicazione di pene accessorie, di ipotesi particolari di confisca, di cause ostative alla candidatura o al mantenimento di cariche elettive.

È il caso degli articoli 32-*quater* e 32-*quinquies* del codice penale, che individuano le ipotesi di applicazione, rispettivamente, delle pene accessorie dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego con amministrazioni pubbliche, modificati dall'articolo 9, comma 1, lettere *a*) e *b*).

Analoghi interventi di coordinamento riguardano:

a) l'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, relativo alla notifica all'amministrazione di appartenenza del decreto che dispone il giudizio emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche, enti pubblici, enti a prevalente partecipazione pubblica (articolo 9-*quater* del disegno di legge);

b) l'articolo 12-*sexies*, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che individuano, rispettivamente, i reati per i quali è obbligatoria la confisca dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e i reati per i quali, in caso di confisca, trovano applicazione le norme in materia di gestione e destinazione dei beni stessi contenute nella legislazione antimafia (articolo 9-*quinquies*);

c) gli articoli 58, comma 1, lettera *b*), e 59, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di cause ostative alla candidatura a cariche elettive in comuni e province e di sospensione e decadenza di diritto da tali cariche (articolo 9-*sexies* del disegno di legge);

d) l'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, in materia di trasferimento ad altro ufficio del dipendente di amministrazioni o di enti pubblici o di enti a prevalente partecipazione pubblica, nei confronti del quale sia stato disposto il rinvio a giudizio (articolo 9-*septies* del disegno di legge).

Il Governo.

151

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
9.500 del Governo.

AC. 4434

~~Subemendamenti all'emendamento~~ 9.500 del Governo

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale).

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317. - (Corruzione e concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

La condanna comporta l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici».

2. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 318. - (Pene per il corruttore). - Chiunque dà o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la reclusione da tre a otto anni».

3. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 319. - (Confisca del prezzo o profitto della corruzione). - Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata, la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio. Si presume che il profitto sia pari a quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore.

Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni».

4. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 320. - (Termini di prescrizione). - Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso per ottenere l'occultamento o la mancata persecuzione di reati, il termine di prescrizione per i reati occultati, non ancora decorso, ricomincia a decorrere per intero dal momento della consumazione del delitto di corruzione. Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso in relazione ad accertamenti tributari, il termine di prescrizione, non ancora decorso, per i debiti tributari che avrebbero potuto essere oggetto di accertamento ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto e l'accertamento deve essere rinnovato entro il termine di sei mesi dalla sentenza di condanna, anche non definitiva».

5. Nel caso di condanna per violazione dei divieti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e ordinata la confisca, ai sensi dell'articolo 244 del codice penale o dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di una somma pari a quanto erogato, a carico di chi ha ricevuto la somma.

Le somme confiscate ai sensi del comma 1 sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni.

6. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 321. - (*Causa di non punibilità per la corruzione*). - Non è punibile chi abbia commesso il fatto previsto dall'articolo 317, secondo comma, o dall'articolo 318, qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta nel registro generale a suo nome e comunque entro tre mesi dalla sua commissione, spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.

La non punibilità del corrotto è altresì subordinata alla condizione che, nello stesso termine di cui al primo comma, egli versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto».

7. Le sanzioni previste dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, non si applicano nei confronti di chi, entro tre mesi dalla consumazione del reato o dell'illecito amministrativo, spontaneamente denuncia il fatto fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.

Di Pietro

Palomba

Favia

Donadi

0.9.500.26

2

A.C. 4434

Subemendamento all'Emendamento del Governo n. 9.500

All'articolo 9, comma 1, alla lettera a), premettere la seguente lettera: " 0 a): "All'articolo 32-ter, al comma 2, ~~sostituire~~ la parola "tre" ~~con~~ la seguente «cinque»".

e restituite dalle
FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, TENAGLIA, CAPANO, CAVALLARO, SAMPERI,
PICIERNO

0.8.500.71

3

A.C. 4434

soffrimo Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo

Al comma 1, la lettera a) è ~~soppressa~~.

Di Pietro

Palomba

Favia

Donadi

⇨ 0.9.500.27

4

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO GOVERNO 9.500 (Anticorruzione)

All'articolo. 9, comma 1, sopprimere la lettera a)..

On. SISTO

~~0.~~ 9. 500. 109

5

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

**a) all'articolo 32-quater, sono apportate le seguenti
modificazioni:**

**1) dopo la parola "319-bis" sono inserite le seguenti: " 319-ter,
319-quater, primo comma,";**

2) dopo la parola: "322-bis" è aggiunta la seguente: "346-bis"

**FERRANTI, ANDREA ORLANDO, ROSSOMANDO,
TENAGLIA, C, APANO, CAVALLARO, SAMPERI, PICIERNO.**

0. 9. 500. 72

6

A.C. 4434

Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo

sottinere
Al comma 1, la lettera b) è soppressa.

Di Pietro

Palomba

Favia

Donadi

~~*~~ 0.9.500.28

7-8-9

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO GOVERNO 9.500 (Anticorruzione)

All'articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera b).

On. SISTO

*O. 9. 500. 110

10

" Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione "

SUB-EMENDAMENTO

Emendamento 9.500.

prostitura *con le*
All'articolo 9, comma 1, la lettera b) ~~è sostituita dalla~~ seguente: «all'articolo 32-quinquies, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni» sono soppresse;
- b) dopo le parole: «319-ter» sono aggiunte le seguenti: «, 319-quater, primo comma.»;
- c) è aggiunto, in fine il seguente periodo «Tale pena si applica, altresì, nel caso di sentenza di condanna intervenuta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.»

Conseguentemente all'articolo 445 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: « fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione dell'estinzione del rapporto di impiego e di lavoro nonché della confisca nei casi previsti rispettivamente dall'articolo 32-quinquies e 240 del codice penale.»;

All'articolo 9-septies, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.bis. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: "5-bis. 1. Nel caso di sentenza di condanna definitiva per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, intervenuta, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, i dipendenti indicati nello stesso articolo, ivi compresi quelli assunti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono ricoprire incarichi direttivi e dirigenziali, anche se elettivi o di nomina, in unità operative o in strutture altrimenti denominate nelle quali si svolgano attività corrispondenti o comunque inerenti al procedimento penale per cui siano stati condannati.

2. L'amministrazione di appartenenza procede, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, all'attribuzione di nuove funzioni, non corrispondenti per settore ed eventualmente per inquadramento e mansioni, a quelle svolte in precedenza.»

BOCCHINO

Bocchino

0.9.500.3

11

1/

A.C. 4434

Subemendamento all'Emendamento del Governo n. 9.500

All'articolo 9, comma 1, alla lettera b) aggiungere infine le parole” e le parole “tre anni” sono sostituite con le seguenti: “due anni”.

FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, TENAGLIA, CAPANO, CAVALLARO, SAMPERI,
PICIERNO

0.9.500.73

13

EMENDAMENTI A.C. 4434

Art. 9

come 1,
All'articolo 9, dopo la lettera "b", aggiungere la seguente:
"b-bis) all'articolo 32 quinquies sopprimere le parole: "per un tempo non inferiore a tre anni".

Contento

O. G. 500. 118

14

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO GOVERNO 9.500 (Anticorruzione)

All'articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera c).

On. SISTO

O. 9.500. 111

Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo

Al comma 1, la lettera d) ~~è soppressa.~~ ^{sopprimere}

Di Pietro

Palomba

Favia

Donadi

* 0 . 9 . 5 0 0 . 2 9

16

SUBEMENDAMENTI *inadempimento 9.500*

Art. 9
(Modifiche al codice penale)

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

[Signature] Ria

~~*~~ 9.9.500.105

Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo

Al comma 1) sostituire la lettera d) con la seguente:

d) 1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317. - (*Corruzione e concussione*). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. La condanna comporta l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici».

2. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 318. - (*Pene per il corruttore*). - Chiunque dà o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la reclusione da tre a otto anni».

3. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 319. - (*Confisca del prezzo o profitto della corruzione*). - Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata, la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio. Si presume che il profitto sia pari a quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore.

Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni».

4. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 320. - (*Termini di prescrizione*). - Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso per ottenere l'occultamento o la mancata persecuzione di reati, il termine di prescrizione per i reati occultati, non ancora decorso, ricomincia a decorrere per intero dal momento della consumazione del delitto di corruzione. Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso in relazione ad accertamenti tributari, il termine di prescrizione, non ancora decorso, per i debiti tributari che avrebbero potuto essere oggetto di accertamento ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto e l'accertamento deve essere rinnovato entro il termine di sei mesi dalla sentenza di condanna, anche non definitiva».

5. Nel caso di condanna per violazione dei divieti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e ordinata la confisca, ai sensi dell'articolo 244 del codice penale o dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di una somma pari a quanto erogato, a carico di chi ha ricevuto la somma.

2. Le somme confiscate ai sensi del comma 1 sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni.

6. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 321. - (*Causa di non punibilità per la corruzione*). - Non è punibile chi abbia commesso il

~~19~~ 18

6
1

fatto previsto dall'articolo 317, secondo comma, o dall'articolo 318, qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta nel registro generale a suo nome e comunque entro tre mesi dalla sua commissione, spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.

La non punibilità del corrotto è altresì subordinata alla condizione che, nello stesso termine di cui al primo comma, egli versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto».

7. Le sanzioni previste dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, non si applicano nei confronti di chi, entro tre mesi dalla consumazione del reato o dell'illecito amministrativo, spontaneamente denuncia il fatto fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.

Di Pietro

Palomba

Favia

Donadi

0.8.500.30

~~20~~ 19

Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo

Al comma 1) sostituire la lettera d) con la seguente:

d) gli articoli 317, 317-bis, 318 e 319 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 317. - (*Corruzione e concussione*). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

La condanna importa l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici.

Art. 317-bis. - (*Pene per il corruttore*). - Chiunque dà o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 318. - (*Confisca del prezzo o profitto della corruzione*). - Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio. Si presume che il profitto sia pari a quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore.

Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni.

Art. 319. - (*Termini di prescrizione*). - Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso per ottenere l'occultamento o la mancata persecuzione di reati, il termine di prescrizione per i reati occultati, non ancora decorso, ricomincia a decorrere per intero dal momento della consumazione del delitto di corruzione. Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso in relazione ad accertamenti tributari, il termine di prescrizione, non ancora decorso, per i debiti tributari che avrebbero potuto essere oggetto di accertamento ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto e l'accertamento deve essere rinnovato entro il termine di sei mesi dalla sentenza di condanna, anche non definitiva».

Di Pietro

Palomba

Favia

Donadi

O. G. 500. 33

~~21~~ 20

ART. 9

Sostituire la lettera d) con la seguente:

d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:

" Art. 317 (*Corruzione e concussione*). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto o di attività del suo ufficio, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni."

Conseguentemente sopprimere la lettera i)

Il Relatore per la II Commissione

0.9.500.10

~~18~~ 21

A.C. 4434

Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo

Al comma 1) sostituire la lettera d) con la seguente:

Art. 317 (Concussione) "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Nel caso di concussione per induzione chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni"

Di Pietro

Palomba

Favia

Donadi

O. 9. 500. 32

~~25~~ 22

Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo

Al comma 1) sostituire la lettera d) con la seguente:

d) 1. L'articolo 317: (Concussione) "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni."

Di Pietro

Palomba

Favia

Donadi

O. 9. 500. 31

~~27~~ 22-bis

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO GOVERNO 9.500 (Anticorruzione)

All'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) L'articolo 317 è sostituito dal seguente:

“Art. 317 (costrizione o induzione indebita a dare o promettere utilità). Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità patrimoniale è punito con la reclusione da 4 a 12 anni.

Nei casi previsti dal comma 1, chi da o promette denaro od altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”

On. SISTO

9.9.500.112

~~22~~ 23

sostituirlo
con lo

Al comma 1, la lettera d) è ~~sostituita dalla~~ seguente:

d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:

«Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni se non informa dei fatti l'Autorità giudiziaria o altra Autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne».

Ria



0. 9. 500. 106

Camera dei Deputati Gruppo Popolo e Territorio

Ac 4434

Emendamento

ART. 9.
(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

~~Le lettere d)~~ sostituire le lettere d) con le seguenti:

d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:

« ART. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe **intenzionalmente**, taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. **Se alla promessa non segue nessuna dazione di denaro o altra utilità, il pubblico ufficiale è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Qualora la promessa non sia accettata il pubblico ufficiale soggiace alla pena prevista ridotta di un terzo**».

MOTIVAZIONE:

1.

Si condivide la scelta del Governo di escludere l'incaricato di un pubblico servizio per il reato di concussione¹ quale soggetto attivo del reato di concussione. I pubblici ufficiali rispetto agli incaricati di un pubblico servizio devono avere una maggiore responsabilità, nel caso di violazioni dei rispettivi doveri, e devono assicurare una maggiore protezione a fronte di possibili offese degli estranei perché i pubblici ufficiali esercitano mansioni più alte e delicate in quanto, ai sensi dell'art. 357 cp, sono coloro che formano o concorrono a formare la volontà dell'ente pubblico o comunque lo rappresentano di fronte agli estranei² (in senso conforme Antolisei, PS, II, 2000, pag. 284).

SILIQUINI 0.9.500.5

¹ La concussione va distinta dalla corruzione. Secondo un orientamento giurisprudenziale e dottrinale prevalente la corruzione è caratterizzata da una posizione di parità fra le parti, mentre la concussione è contraddistinta dalla superiorità del funzionario alla quale corrisponde di regola nel privato una situazione di *metus*. L'essenza della corruzione va, perciò, individuata nel libero accordo tra le parti tra il funzionario e il privato, i quali pongono in essere un vero *pactum sceleris* (per tutti Antolisei ed. 2000 pag. 317, PS II)

² Ai sensi dell'art. 357 CP agli effetti della legge penale sono **pubblici ufficiali** coloro i quali esercitano una **pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa**.



Pertanto si condivide la nuova formulazione dell'art. 317 che vede come soggetto attivo, nella concussione per "costrizione",³ il solo pubblico ufficiale. Con tale modifica, la condotta costringitiva dell'incaricato di un pubblico servizio realizzata con abuso dei poteri o violazione dei doveri resterebbe prevista e punita ai sensi degli art. 629 (estorsione) e 61 n. 9 cp..

*

L'introduzione dell'avverbio "intenzionalmente" (previsto anche nell'attuale formulazione dell'abuso d'ufficio ed espressamente indicato negli art. 2 e 3 della convenzione penale sulla corruzione, Ac 5058) incide sull'elemento soggettivo del reato di concussione.

Infatti la Corte di Legittimità, con riferimento all'abuso di ufficio, ha avuto modo di precisare che il legislatore con l'utilizzazione dell'avverbio "intenzionalmente" ha voluto escludere la rilevanza penale non solo di condotte poste in essere con dolo eventuale, ma anche quelle con dolo indiretto che ricorre quando il soggetto si rappresenti la realizzazione dell'evento come altamente probabile o anche certa, pur non essendo la sua volontà orientata a tal fine. L'elemento soggettivo che rileva nella concussione può assumere, pertanto, solo la forma del dolo intenzionale proprio perché l'illecito si configura come reato di evento (vedi per tutte Cass. Pen., sez. VI, 7 maggio 2008, n. 35859). Le medesime osservazioni, quindi, devono valere per il reato di concussione.

*

Con l'introduzione del secondo periodo dell'emendamento si elimina una disparità di trattamento tra il pubblico ufficiale che ha ottenuto la dazione e quello che, invece, non l'ha ottenuta, in conformità del principio costituzionale secondo il quale la pena deve essere proporzionale al fatto reato.

Con il terzo periodo si introduce la fattispecie di istigazione alla concussione. Attualmente il nostro ordinamento prevede soltanto l'istigazione alla corruzione (art. 322).

Camera dei Deputati Gruppo Popolo e Territorio

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Ai sensi dell'art. 357 CP agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali a qualunque titolo prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

³ La concussione per costrizione viene definita dalla dottrina come concussione ESPLICITA, mentre la concussione per induzione viene detta IMPLICITA (Antolise, PS, II, pag. 308)

A.C. 4434

Subemendamento all'Emendamento del Governo n. 9.500

All'articolo 9, ^{colonna 1} lettera d) capoverso articolo 317 (Concussione), dopo le parole "Il pubblico ufficiale" inserire le seguenti: "o l'incaricato di pubblico servizio".

FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, TENAGLIA, CAPANO, CAVALLARO, SAMPERI,
PICIERNO

O. 9. 500. 74

27-28

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 9.500 DEL GOVERNO.

All'articolo 9, lettera d), capoverso, sostituire la parola sei con la seguente quattro

CONTENUTO

0.9.500.98

28

Sub emendamento all'emendamento 9.500

All'emendamento 9.500 (Governo) sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 9, comma 1, lettera ^{d)} ~~d)~~, dopo il primo comma ~~dell'articolo 317 del codice penale~~ è aggiunto il seguente ~~comma~~: "2. La stessa pena si applica quando i fatti di cui al primo comma sono commessi dall'incaricato di pubblico servizio, nei limiti dei poteri che gli sono attribuiti."



Rao




Tassone

D'Ippolito

Libè

Mantini

Ria



0.9.500.90

~~7~~ 29-bis

Sub emendamento all'emendamento 9.500

All'emendamento 9.500 (Governo) sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 9, comma 1, la lettera e) ^{sostituita} ~~è sostituita~~ ^{con la} ~~dalla~~ seguente: "e) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente: "Articolo 317-bis. - (Pene accessorie). - 1. La condanna per i reati di cui all'articolo 317 importa sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

2. Alla condanna per i reati di cui agli articoli 319 e 319-ter consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici salvo che, per circostanze attenuanti, venga inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni. In tal caso, la condanna importa l'interdizione temporanea."

Rao

Tassone

D'Ippolito

Libè

Mantini

Ria

Rao

Tassone

Mantini

D'Ippolito

Ria

Libè

0.9.500.91

30

ART. 9

Sostituire la lettera e) con la seguente:

e) l' articolo 317-bis è sostituito dal seguente: "Art. 317-bis (*Pene accessorie*). - La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 comporta l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici"

Il Relatore per la II Commissione

0.9.500.11

31

" Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione "

SUB-EMENDAMENTO

Emendamento 9.500.

All'articolo 9, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: *sostituisce la*

con la la lettera e) ~~è sostituita dalla seguente:~~ " e) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente: «Art. 317-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 353, 353-bis e 356 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.»;

con la seguente dopo la lettera r) sono inserite le seguenti: *inserire i seguenti:*

"r-bis) dopo l'articolo 417 è inserito il seguente: «Art. 417-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 416, 416-bis e 416-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.»;

r-ter) dopo l'articolo 648-ter è inserito il seguente: «Art. -648-ter.1. - (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 628, 629 e 644 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.»;

conseguentemente

insere Dopo l'articolo 9-septies. è inserito il seguente: «Art. 9-octies - (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.). - All'articolo 260, il comma 3 è sostituito dal seguente: "Alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.».

BOCCHINO *Bocchino*

DELLA VEDOVA *Della Vedova*

CONTE *Conte*

BRIGUGLIO *Briguglio*

~~_____~~

~~_____~~

BARBARO *Barbaro*

CONSOLO *Consolo*

0.9.500.4

DI BIAGIO
DIVELLA
GALLI
GRANATA
LAMORTE
LO PRESTI
MENIA
MORONI
MURO
PAGLIA
PATARINO
PERINA
PROIETTI COSIMI
RAISI
RUBEN
SCANDEREBECH
TOTO

Di Biagio
Divella
Galli

Granata
Lamorte
Lo Presti

Menia
Moroni

Muro
Paglia

Patarino
Perina

Proietti Cosimi

Raisi
Ruben

Scanderebech

Toto

A.C. 4434

Subemendamento all'Emendamento del Governo n. 9.500

All'articolo 9, lettera e), ~~dopo le parole "sono sostituite dalle seguenti"~~ sostituire le parole "314, 317, 319 e 319-ter" con le seguenti "314, 317, 318, 319, 319-ter , 319- quater comma 1, e 322".

FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, TENAGLIA, CAPANO, CAVALLARO, SAMPERI,
PICIERNO

0.9.500.74

34

A.C. 4434

~~soffrire~~ Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo

Al comma 1, la lettera f) è ~~soppressa~~.

Di Pietro

Palomba

Favia

Donadi

~~#~~ 0.9.500.31

35

Art. 9

All'articolo 9, sopprimere la lettera "f".

Contento

~~*~~ O.S. Soc. 119

36

ART. 9

Sostituire la lettera f) con la seguente:

f) l'articolo 318 è sostituito dal seguente:

"Art. 318 (*Pene per il corruttore*). - Chiunque indebitamente dà o promette a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, anche se a seguito di sollecitazione o induzione del medesimo, denaro o altra utilità in relazione al compimento o all'omissione di un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da tre a otto anni".

Conseguentemente abolire la lettera i)

Il Relatore per la II Commissione

0.9.50012

37

~~38~~

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO GOVERNO 9.500 (Anticorruzione)

Lettera f)

All'articolo 9, comma 1, sostituire il capoverso ~~della lettera f)~~ con la seguente:

“Art. 318 (Corruzione per svolgere funzioni od esercitare poteri). Il pubblico ufficiale che per svolgere le sue funzioni o esercitare i suoi poteri, riceve, per se o per un terzo, denaro od altra indebita utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.”

On. SISTO

Q. 9. 500 . 113

38

Sub emendamento all'emendamento 9.500

All'emendamento 9.500 (Governo) sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 9, comma 1, la lettera f) ^{sostituisce} ~~è sostituita~~ ^{con la} dalle seguenti:

f) all'articolo 318 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle parole: "da uno a quattro anni";
- 2) al comma 2, le parole: "fino a un anno" sono sostituite dalle parole: "da 3 mesi a 3 anni";

Rao Tassone D'Ippolito Libè Mantini Ria

pro

Tassone D'Ippolito

Libè Mantini

Ria

0.9.500.92

39 40

Art. 9

All'articolo 9, sostituire la lettera "f" con la seguente:

f) all'articolo 318 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, le parole "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a cinque anni";
- 2) al comma 2, le parole "fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "fino a tre anni".

Contento

0.8 Sec. 120

~~39~~ 40

Art. 9

All'articolo 9, sostituire la lettera "f" con la seguente:

f) all'articolo 318, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Se il pubblico ufficiale riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità per porre o aver posto l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri a disposizione di interessi privati si applicano le pene previste dai commi precedenti."

Conseguentemente:

alla rubrica dell'articolo 318 del codice penale, aggiungere le parole seguenti: "o per l'esercizio della funzione".

Contento

0-8.502 121

41

Allo lettera f) capoverso dopo le parole
"dei suoi poteri" inserire le seguenti:
"intenzionalmente"

Ac 4434

Emendamento

~~Allo lettera f), capoverso, dopo la parola:~~

Art. 9 lettera f)

f) l'articolo 318 è sostituito dal seguente:

« ART. 318. - (Corruzione per l'esercizio della funzione). - Il pubblico ufficiale che, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, **intenzionalmente** riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, **una retribuzione che non gli è dovuta** o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni »;

On Silliquini

0.9.500.6

MOTIVAZIONE:

Può condividersi l'impulso di una nuova ipotesi di corruzione (7) che sostituisce la precedente "per un atto d'ufficio" di cui al primo comma 318 cp, avente come soggetto attivo sia il pubblico ufficiale che l'incaricato di un pubblico servizio con il conseguente aumento di pena (attualmente da sei mesi a tre anni) nonché, la depenalizzazione della corruzione passiva impropria susseguente prevista dall'attuale articolo 318, secondo comma, cp, che reprime la condotta del pubblico ufficiale che riceve la retribuzione per un atto di ufficio da lui compiuto.

La dottrina già da tempo ha auspicato la depenalizzazione della corruzione passiva impropria, susseguente, nella considerazione che la condotta incriminata non sarebbe idonea a ledere gli interessi tutelati, cioè l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 cost.).

Gli artt. 2 e 3 della convenzione penale sulla corruzione che regolano esattamente la corruzione attiva e passiva dei pubblici ufficiali nazionali precisano che il vantaggio deve essere indebito.

L'utilità prevista quindi dall'art. 318 deve essere quindi, indebita; secondo la dottrina è indebita quando in tutto o in parte non è dovuta per legge o per consuetudine o altra disposizione, né al pubblico ufficiale né all'incaricato di un pubblico servizio né alla Pubblica Amministrazione.

42

3

Il termine "indebitamente" concorrerebbe quindi, come per il reato di concussione, nell'individuazione del fatto tipico in quanto si tratta di un riferimento che necessariamente deve caratterizzare la condotta di corruzione in quanto rappresenterebbe uno degli elementi del fatto di reato in assenza del quale non può configurarsi il reato di corruzione. In assenza di tale requisito si potrebbero configurare eventualmente altri reati quali ad es. l'abuso d'ufficio, l'estorsione o la truffa aggravata etc.

Ne consegue pertanto che il dolo e quindi la coscienza e volontà dell'agente dovrà ricoprire tutti gli elementi del fatto tipico: l'agente dovrà essere perciò consapevole sia dell'abusività della sua condotta sia del carattere indebito dell'utilità.

*

L'introduzione dell'avverbio "intenzionalmente" (previsto anche nell'attuale formulazione dell'abuso d'ufficio ed espressamente indicato negli art. 2 e 3 della convenzione penale sulla corruzione, Ac 5058) incide sull'elemento soggettivo del reato di corruzione.

La Corte di Legittimità con riferimento all'abuso di ufficio ha avuto modo di precisare che il legislatore, con l'utilizzazione dell'avverbio "intenzionalmente" ha voluto escludere la rilevanza penale non solo di condotte poste in essere con dolo eventuale, ma anche quelle con dolo indiretto, che ricorre quando il soggetto si rappresenti la realizzazione dell'evento come altamente probabile o anche certa pur non essendo la sua volontà orientata a tal fine. L'elemento soggettivo del reato, pertanto, può assumere solo la forma del dolo intenzionale proprio perché l'illecito si configura come reato di evento (per tutte Cass. Pen., sez. VI, 7 maggio 2008, n. 35859).

A.C. 4434

Emendamento

All'articolo 9, lettera f), al capoverso "Art.318 (Corruzione per l'esercizio della funzione)", dopo la parola "riceve" inserire la seguente: "indebitamente".

FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, TENAGLIA, CAPANO, CAVALLARO, SAMPERI,
PICIERNO

0.9. 500.75

44

Allo lettera f), capoverso, dopo le parole:
"Altra utilità" inserire le seguenti: "una retribuzione
che non gli è dovuta".

Emendamento

~~Art. 9 lettera f)~~

f) l'articolo 318 è sostituito dal seguente:

« ART. 318. - (Corruzione per l'esercizio della funzione). - Il pubblico ufficiale che, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ~~intenzionalmente~~ riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni »;

On Sillquini

0.9.500.200

MOTIVAZIONE:

Può considerarsi l'impianto di una nuova ipotesi di corruzione (7) che sostituisce la precedente "per un atto d'ufficio" di cui al primo comma 318 cp, avente come soggetto attivo sia il pubblico ufficiale che l'incaricato di un pubblico servizio con il conseguente aumento di pena (attualmente da sei mesi a tre anni) nonché, la depenalizzazione della corruzione passiva impropria susseguente prevista dall'attuale articolo 318, secondo comma, cp, che reprime la condotta del pubblico ufficiale che riceve la retribuzione per un atto di ufficio da lui compiuto.

La dottrina già da tempo ha auspicato la depenalizzazione della corruzione passiva impropria, susseguente, nella considerazione che la condotta incriminata non sarebbe idonea a ledere gli interessi tutelati, cioè l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 cost.).

Gli artt. 2 e 3 della convenzione penale sulla corruzione che regolano esattamente la corruzione attiva e passiva dei pubblici ufficiali nazionali precisano che il vantaggio deve essere indebito.

L'utilità prevista quindi dall'art. 318 deve essere quindi, indebita; secondo la dottrina è indebita quando in tutto o in parte non è dovuta per legge o per consuetudine o altra disposizione, né al pubblico ufficiale né all'incaricato di un pubblico servizio né alla Pubblica Amministrazione.

45

3

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 9.500 del GOVERNO

Al capoverso <<art. 9>>, comma 1, lettera f), sostituire la parola «uno», con la parola «due»

- On. Lussana *Lussana*
- On. Molteni N. *Molteni*
- On. Follegot *Follegot*
- On. Paolini *Paolini*
- On. Isidori *Isidori*
- On. Vanalli *Vanalli*
- On. Meroni *Meroni*
- On. Pastore *Pastore*
- On. Volpi *Volpi*
- On. Bragantini *Bragantini*

O. 9. 500. 24

46

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 9.500 DEL GOVERNO.

~~1)~~ ^{uno}
All'articolo 9, lettera ~~1)~~, capoverso, sostituire la parola ~~sei~~ con la seguente ~~quattro~~ *sei mesi*
2)

CONTENTO

0.9.500.99

47

A.C. 4434

Subemendamento all'Emendamento del Governo n. 9.500

All'articolo 9, lettera g, sostituire le parole: "da tre a sette" con le seguenti: "da quattro a otto".

FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, TENAGLIA, CAPANO, CAVALLARO, SAMPERI

O. 9.500.76

48

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO GOVERNO 9.500 (Anticorruzione)

da tre a sette

All'articolo 9, comma 1, lettera g), sostituire le parole "~~da due a cinque~~" con le seguenti "da due a sei".

On. SISTO

O. 9.500.114

49

~~48~~

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 9.500 DEL GOVERNO.

All'articolo 9, lettera g) sostituire la parola tre con la seguente due

CONTENTO

0.9.500.100

50

A.C. 4434

Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo

Al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente :

g-bis) L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 319. - (*Confisca del prezzo o profitto della corruzione*). - Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata, la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio. Si presume che il profitto sia pari a quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore.

Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni».

Di Pietro

Palomba

Favia

Donadi

0.9.500.38

51

A.C. 4434

Subemendamento all'Emendamento del Governo n. 9.500

al n.1) premettere il seguente: c.1)

All'articolo 9, lettera h), ~~aggiungere il seguente numero: "3)~~ nel primo comma, dopo le parole "favorire o danneggiare" sono inserite le seguenti: "ovvero per aver favorito o danneggiato,".

FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, TENAGLIA, CAPANO, CAVALLARO, SAMPERI,
PICIERNO

0.9.500.78

~~55~~ 52

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 9.500 DEL GOVERNO.

conseguentemente

All'articolo 9, lettera h), al n. 1). sostituire la parola quattro con la seguente tre, e sopprimere il n. 2)

CONTENTO

0.9.500.101

53

~~52~~

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO GOVERNO 9.500 (Anticorruzione)

All'articolo 9, comma 1, lettera h), sostituire il n. 1) con il seguente:

1) nel primo comma le parole da "tre a otto" sono sostituite dalle seguenti "da tre a dieci".

On. SISTO

O. 9.500.115

54

~~53~~

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO GOVERNO 9.500 (Anticorruzione)

All'articolo 9, comma 1, lettera h), sopprimere il n. 2).

On. SISTO

O. 9.500.116

55

~~54~~

A.C. 4434

soffimere Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo

Al comma 1, la lettera i) è ~~soppressa~~.

Di Pietro

Palomba

Favia

Donadi

0.9.500.39

56

Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo

~~semplice~~ sostituisce
Al comma 1, la lettera i) è ~~sostituita dalla seguente:~~ con la seguente:

4) Dopo l'articolo 648-*quater* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 648-*quinqies* - (*Delitto di autoriciclaggio*). Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, dopo aver commesso un delitto non colposo, trasferisce denaro, beni o altre utilità da esso provenienti, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1032 a euro 16.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Di Pietro

Palomba

Favia

Donadi

0.9.500.40

57

Alle lettere i), capoverso, dopo le parole:
"dei noi poteri" inserire le seguenti:
"intenzionalmente"

**Camera dei Deputati
Gruppo Popolo e Territorio**

Ac 4434

Emendamento

Art 9

i) dopo l'articolo 319-ter è inserito il seguente:

« ART. 319 - quater. - (Induzione indebita a dare o promettere utilità). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, **intenzionalmente** induce taluno a dare o promettere, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità indebita, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni;

Se alla promessa non segue la dazione il pubblico ufficiale è punito da due anni e sei mesi a 7 anni di reclusione.

Qualora la promessa non sia accettata il pubblico ufficiale soggiace alla pena prevista dal primo comma, ridotta di un terzo».

On Siliquini

0.9.500.7

MOTIVAZIONI

L'introduzione dell'avverbio "intenzionalmente" (previsto anche nell'attuale formulazione dell'abuso d'ufficio ed espressamente indicato negli art. 2 e 3 della convenzione penale sulla corruzione ratificata lo scorso 14 marzo) incide sull'elemento soggettivo del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità.

La Corte di Legittimità con riferimento all'abuso di ufficio ha avuto modo di precisare che il legislatore con l'utilizzazione dell'avverbio "intenzionalmente" ha voluto escludere la rilevanza penale non solo di condotte poste in essere con dolo eventuale, ma anche quelle con dolo indiretto che ricorre quando il soggetto si rappresenti la realizzazione dell'evento come altamente probabile o anche certa pur non essendo la sua volontà orientata a tal fine. L'elemento soggettivo,

58

1/5

pertanto, può assumere solo la forma del dolo intenzionale proprio perché l'illecito si configura come reato di evento (per tutte Cass. Pen., sez. VI, 7 maggio 2008, n. 35859).

* Con l'introduzione del terzo periodo si elimina una disparità di trattamento tra il pubblico ufficiale che ha ottenuto la dazione e quello che invece non l'ha ottenuta, in conformità del principio costituzionale secondo cui la pena deve essere proporzionale al fatto reato.

Con il quarto periodo, si introduce la fattispecie di istigazione alla induzione indebita a dare o promettere utilità, così come prevista nell'attuale reato di corruzione.

Attualmente il nostro ordinamento prevede, infatti, soltanto l'istigazione alla corruzione (art. 322).

Nota Bene

Si evidenzia che la nuova figura " indebita induzione a dare o promettere utilità"
Potrebbe trovare migliore collocazione inserendo il reato all'articolo 317 bis cp

59

Subemendamento all'Emendamento del Governo n. 9.500

All'articolo 9, ~~alla~~ lettera i), capoverso articolo 319-quater, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, sostituire la parola "tre" con la seguente "quattro" nonché la parola "otto" con la seguente: "dieci".
Conseguentemente
2) al comma 2, sostituire la parola "tre" con la seguente "da sei mesi a tre anni".

FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, TENAGLIA, CAPANO, CAVALLARO, SAMPERI,
PICIERNO

0.9.500.78

60

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 9.500 DEL GOVERNO.

colpo verso primo comma

All'artico 9, lettera i), sostituire la parola tre con la seguente due

CONTENTO

0.9.500 . 102

64

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 9.500 del GOVERNO

Al capoverso <<art. 9>>, comma 1, lettera i), secondo periodo, sostituire le parole: «fino a tre anni», con le seguenti «da uno a tre anni»

- On. Lussana *Lussana*
- On. Molteni N. *Molteni N.*
- On. Follegot *Follegot*
- On. Paolini *Paolini*
- On. Isidori *Isidori*
- On. Vanalli *Vanalli*
- On. Meroni *Meroni*
- On. Pastore *Pastore*
- On. Volpi *Volpi*
- On. Bragantini *Bragantini*

0.9.500.23

62

Alle lettere i), al verso, e spingere
i rispetti comuni:

Camera dei Deputati
Gruppo Popolo e Territorio

Ac 4434

Emendamento

Art 9

i) dopo l'articolo 319-ter è inserito il seguente:

«ART. 319 - quater. - (Induzione indebita a dare o promettere utilità). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, **intenzionalmente** induce taluno a dare o promettere, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità indebita, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni;

Se alla promessa non segue la dazione il pubblico ufficiale è punito da due anni e sei mesi a 7 anni di reclusione.

Qualora la promessa non sia accettata il pubblico ufficiale soggiace alla pena prevista dal primo comma, ridotta di un terzo».

On Siliquini

0.9.500.401

MOTIVAZIONI

L'introduzione dell'avverbio "intenzionalmente" (previsto anche nell'attuale formulazione dell'abuso d'ufficio ed espressamente indicato negli art. 2 e 3 della convenzione penale sulla corruzione ratificata lo scorso 14 marzo) incide sull'elemento soggettivo del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità.

La Corte di Legittimità con riferimento all'abuso di ufficio ha avuto modo di precisare che il legislatore con l'utilizzazione dell'avverbio "intenzionalmente" ha voluto escludere la rilevanza penale non solo di condotte poste in essere con dolo eventuale, ma anche quelle con dolo indiretto che ricorre quando il soggetto si rappresenti la realizzazione dell'evento come altamente probabile o anche certa pur non essendo la sua volontà orientata a tal fine. L'elemento soggettivo,

63

A.C. 4434

Subemendamento all'Emendamento del Governo n. 9.500

"nel" All'art. 9 dopo la lettera l) inserire la seguente lettera: " l- bis) all'articolo 321, ^{le parole} ~~dopo le parole~~ ~~"pene stabilite nel"~~ ~~sopprimere le parole~~ "articolo 318" sono

FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, TENAGLIA, CAPANO, CAVALLARO, SAMPERI, PICIERNO

sostituite dalle seguenti: " dall'arti-
colo 318"

O. 9. 500. FF

64

A.C. 4434

All'articolo 9 aggiungere la
Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo
La lettera m) ~~è~~ soppressa.

Di Pietro

Palomba

Favia

Donadi

0.9.500.42

65

Art. 9

All'articolo 9 sostituire la lettera "m" con la seguente:

"m) all'articolo 322, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La pena di cui al primo comma si applica a chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato per porre o aver posto l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri a disposizione di interessi privati, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel terzo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo."

conseguentemente

all'articolo 322 del codice penale, al comma 3, sostituire le parole "la pena di cui al primo comma si applica" con le seguenti: "le pene di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano".

Contento

O. 9. 500. 122

66

Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo

All'articolo 3 ^{sostituisce}
La lettera m) ~~è sostituita dalla seguente:~~ *con la seguente:*

m) l'articolo 322 è sostituito dal seguente:

Art. 322 (Istigazione alla concussione-corrruzione). -Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità **soggiace, qualora la sollecitazione non sia accolta, alla pena stabilita dall'articolo 317, ridotta di un terzo.**

Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui al **secondo comma dell'articolo 317** soggiace, **qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dal medesimo articolo 318** ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dal medesimo articolo 319-ter, terzo comma, ridotta di un terzo.

Di Pietro

Palomba

Favia

Donadi

O. S. 500.43

67

A.C. 4434

Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo

sostituire il n. 1) con il

Al comma 1, alla lettera m), ~~il punto 1)~~ è sostituito dal seguente:

- 1) "Per i **delitti previsti dal** presente capo, le pene per il solo pubblico ufficiale sono aumentate in caso di atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione ovvero commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee."

Di Pietro

Palomba

Favia

Donadi

O. 9.500.44

68

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO GOVERNO 9.500 (Anticorruzione)

~~le parole~~ le parole: "in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri"

All'articolo 9, comma 1, alla lettera m) ~~sono apportate le seguenti modificazioni:~~

al n. 1) sostituire ~~l'ultimo periodo~~ con il seguente: "per lo svolgimento delle sue funzioni o l'esercizio dei suoi poteri";

al n. 2, sostituire le parole "in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri" con le seguenti: "per lo svolgimento delle sue funzioni o l'esercizio dei suoi poteri".

On. SISTO

0.9.500.117

69

A.C. 4434

Subemendamento all'Emendamento del Governo n. 9.500

All'articolo 9, lettera m), numero 1), inserire in fine le seguenti parole "e sopprimere le parole: "nel primo comma"."

FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, TENAGLIA, CAPANO, CAVALLARO, SAMPERI,
PICIERNO

O. 9. 500. 80

70

A.C. 4434

Subemendamento all'Emendamento del Governo n. 9.500

All'articolo 9, lettera m) al numero 1) infine aggiungere le parole: " e le parole: "alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "alla pena stabilita nell'articolo 318".

FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, TENAGLIA, CAPANO, CAVALLARO, SAMPERI,
PICIERNO

O. 9. 500. 70

71

A.C. 4434

Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo

All'articolo 9 sopprimere la,

La lettera n) ~~è~~ ~~soppressa.~~

Di Pietro

Palomba

Favia

Donadi

0.9.500.45

72

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO GOVERNO 9.500 (Anticorruzione)

All'articolo 9, comma 1, alla lettera n) sono apportate le seguenti modifiche:

1) al numero 1) sostituire la parola "concessione" con le seguenti: "costrizione o induzione indebita a dare o promettere utilità".

2) sopprimere il numero 2).

"induzione indebita a dare o promettere utilità" con le seguenti:

On. SISTO

O. 9.500.124

73

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO GOVERNO 9.500 (Anticorruzione)

All'articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera o).

On. SISTO

O. 9.500.125

74

Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo

cc'articolato
Sostituisce
 La lettera o) ^{con la} ~~è sostituita da~~ la seguente:

o) l'articolo 322-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 322-ter. – (Confisca)-

1. Nel caso di condanna, o di applicazione su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 323 , anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo non ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

2. Negli stessi casi è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica

3. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

4. Se nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'articolo 321, comma 2 del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi che precedono, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al presente articolo si applicano anche al custode delle cose predette.

5. Si applicano anche ai casi di confisca previsti dal presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

6. Il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato, ovvero ancora di provenienza ingiustificata.”

Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi

0.9.500.46
 75

Subemendamento all'Emendamento del Governo n. 9.500

All'articolo 9, lettera o), aggiungere infine le seguenti parole e dopo il secondo comma,
 e aggiunto
 aggiungere il seguente comma: "Nel caso di condanna, o di applicazione della pena, a norma
 dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto previsto dall'articolo 323 del codice
 penale, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che
 appartengano a persona estranea al reato ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni di
 cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello del profitto e comunque non
 inferiore a quello del denaro o degli altri vantaggi patrimoniali conseguiti." e, al quarto comma
dopo le parole "secondo" aggiungere "e terzo".

sono aggiunte le seguenti:

FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, TENAGLIA, CAPANO, CAVALLARO, SAMPERI,
 PICIERNO

0.9.50031

76

A.C. 4434

Subemendamento all'Emendamento del Governo n. 9.500

All'articolo 9, dopo la lettera o) aggiungere la seguente lettera: "o - bis- Dopo l'articolo 322- ter inserire il seguente articolo " Art. 322- quater. - (Riparazione pecuniaria). - 1. Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319 - quater, 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno."

FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, TENAGLIA, CAPANO, CAVALLARO, SAMPERI,
PICIERNO

Q. S. 500.88

77

A.C. 4434

Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo

All'articolo 9, sostituire

La lettera p) è ~~sostituita dalla seguente:~~ con la seguente

p) All'articolo 323 del codice penale, le parole "ingiusto vantaggio patrimoniale" sono sostituite dalle seguenti parole "ingiusto vantaggio economicamente valutabile" e le parole "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle parole "da sei mesi a cinque anni".

Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi

O. 9. 500. 4 F

78

Sub emendamento all'emendamento 9.500 (Governo)

all'articolo 9.

Sostituire la lettera p) con la seguente:

p) all'articolo 323 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al primo comma, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a quattro";
- 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o nel caso in cui l'organo politico si sostituisca nelle funzioni per legge attribuite ad organi amministrativi per le finalità previste dal comma precedente".

Mantini

Rao

Tassone

D'Ippolito

Libè

Ria

Mantini
Rao
Tassone
D'Ippolito
Libè
Ria

Q. 9.500.95
79

A.C. 4434

Subemendamento all'Emendamento del Governo n. 9.500

sostituire
All'articolo 9, lettera p), la parola "quattro" *con la* ~~è~~ *sostituita dalla* seguente "cinque".

FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, TENAGLIA, CAPANO, CAVALLARO, SAMPERI,
PICIERNO

0.9.500.88

80

A.C. 4434

Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo

~~di~~ All'articolo 9 sopprimere la
lettera q) e soppressa.

Di Pietro

Palomba

Favia

Donadi

~~di~~ O. 9. 500. 48

81

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO GOVERNO 9.500 (Anticorruzione)

All'articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera q).

On. SISTO

* O. 9.500.126

82

Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo

Dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

“q-bis All'articolo 323-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ La particolare tenuità deve esser valutata avendo riguardo tanto al danno cagionato quanto al vantaggio conseguito”.

Quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis e 323 del codice penale, il giudice non può dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti, ovvero l'equivalenza tra le stesse, ai sensi dell'articolo 69, commi 2 e 3, del codice penale, quando non vi è prova dell'integrale riparazione del danno mediante il risarcimento di esso mediante le restituzioni.

Di Pietro

Palomba

Favia

Donadi

0.9.500.49

83

Sub emendamento all'emendamento 9.500

All'emendamento 9.500 (Governo) sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente lettera: "q.1) dopo l'articolo 323-bis, è aggiunto il seguente articolo: «323-ter. (Valutazione delle circostanze).- Quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 318-bis, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale, il giudice non può dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti ovvero l'equivalenza tra le stesse, ai sensi dell'articolo 69, commi 2 e 3, quando non vi è prova dell'integrale riparazione del danno, mediante il risarcimento di esso e mediante le restituzioni».

Rao

Tassone

D'Ippolito

Libè

Rao
Tassone
D'Ippolito
Libè
Mantini
Ria

0.9.500.93

~~85~~

A.C. 4434

Subemendamento all'Emendamento del Governo n. 9.500

All'articolo 9, dopo la lettera q) aggiungere la seguente lettera: "q- bis) all'articolo 323-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 321, 322, 322-bis, 346 - bis, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo alla metà"."

FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, TENAGLIA, CAPANO, CAVALLARO, SAMPERI,
PICIERNO

0.9.500.67

~~84~~ 85

Art. 9

Dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

q-bis) L'articolo 319 del c.p. è sostituito dal seguente:

"Art. 319. - (Confisca del prezzo del profitto della corruzione o concussione) - Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 del c.p. è conseguente la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 del c.p. è conseguente la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere d'ufficio.

Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono poste a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni"

Il Relatore per la II Commissione

0.9.500.13

86

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO GOVERNO 9.500 (Anticorruzione)

All'articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera r).

On. SISTO

0.9.500.127

87

Art. 9

All'articolo 9, sostituire la lettera "r" con la seguente:

r) all'articolo 346, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. A chi dà o promette denaro o altra utilità si applica la pena stabilita nel primo o nel secondo comma ridotta di un terzo, ma la riduzione non opera se il soggetto che indebitamente fa dare o promette, a sè o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita."

Contento

0.8.502123

88

Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo

All'articolo 3, sostituire

La lettera r) è ~~sostituita~~ dalla seguente: *con la seguente*

"r) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

" Art. 346. -(Traffico d'influenza).

1. Chiunque, adducendo in qualsiasi modo di essere in grado di esercitare un'influenza sulla decisione, relativa al suo ufficio, di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, fa dare, promettere, offrire o procurare a sé o ad altri qualsiasi pubblico vantaggio a titolo di remunerazione o di pagamento del soggetto presso cui si vanta credito, è punito, indipendentemente dal fatto che l'influenza sia o meno esercitata o che la vantata influenza dall'effetto ricercato, con la reclusione da due a sette anni e con la multa da mille a cinquantamila euro.
2. Nei casi di cui al primo comma, chiunque dà o promette, offre o procura un indebito vantaggio a chi vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da mille a trentamila euro.
3. Se i fatti previsti dal presente articolo sono di particolare tenuità, le pene sono ridotte fino alla metà.
4. La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che il fatto sia di particolare tenuità ai sensi del comma 3; in tal caso, la condanna importa interdizione dai pubblici uffici per un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni."

Di Pietro

Palomba

Favia

Donadi

0. 9. 500. 50

88

Alle lettera 2) capoverso dopo le
parole: "318-ter e 318-quadro" ~~in~~ ^{sostituire} le
~~seguenti~~

Camera dei Deputati, ~~tercedo~~ ^{tercedo}:
Gruppo Popolo e Territorio "svolendosi" e
"indebitamente" con le
seguenti:

Ac 4434
Emendamento
Art. 9

~~Sostituire il testo della lettera r)
r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:
« ART. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dai casi di
concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e 319 quater, affermando
di essere in grado di esercitare una influenza sulla decisione di un pubblico
ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, intenzionalmente, fa dare o
promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità indebita, come prezzo della
propria mediazione, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di
un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi intenzionalmente dà o promette denaro o altra
utilità indebita.
Se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro
o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale è punito con la
reclusione da tre a sei anni.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche all'incaricato di un
pubblico servizio, ma le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio
di attività giudiziarie.
Se i fatti sono di particolare tenuta, la pena è diminuita ».~~

On. Siliquini

0. 3. 500. 8

MOTIVAZIONE

La ricostruzione del fatto sopra riportata è più conforme alla descrizione del reato di traffico di influenza previsto all'art. 12 della convenzione ratificata, che tiene conto sia dell'avverbio "intenzionalmente" che del vantaggio indebito ottenuto.

30

WA

Subemendamento all'Emendamento del Governo n. 9.500

All'articolo 9, alla lettera r), capoverso articolo 346-bis, apportare le seguenti modificazioni:

- +) sostituire le parole "avvalendosi," con le seguenti "sfruttando";
conseguentemente:
a) prima della parola "mediazione" inserire la seguente parola "illecita";
b) sostituire la parole "da uno a tre" con le seguenti "da due a sei";
c) sostituire il quarto e il quinto comma dell'art. 346 - bis con il seguente: "Si applica la pena da tre a sette anni quando il soggetto che indebitamente riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ovvero quando i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie."

FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, TENAGLIA, CAPANO, CAVALLARO, SAMPERI,
PICIERNO, GARAVINI

0.9.500.81

90

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 9.500 DEL GOVERNO.

All'articolo 9, lettera r), sostituire le parole da uno con le seguenti da sei mesi

CONTENTO

0.9.500.103

93

Allo lettera r), capoverso, records
comma, dopo le parole: "e chi"
inspire le seguenti:
"intenzionalmente"

Camera dei Deputati
Gruppo Popolo e Territorio

Ac 4434

Emendamento

Art. 9

Sostituire il testo della lettera r)

r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

« ART. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e 319 quater, **affermando di essere in grado di esercitare una influenza sulla decisione di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, intenzionalmente**, fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità indebita, come prezzo della propria mediazione, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi **intenzionalmente** da o promette denaro o altra utilità indebita.

Se il soggetto che **indebitamente** fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio, ma le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita ».

On. Siliquini

0.9.500.204. 3.500.8

MOTIVAZIONE

La ricostruzione del fatto sopra riportata è più conforme alla descrizione del reato di traffico di influenza previsto all'art. 12 della convenzione ratificata, che tiene conto sia dell'avverbio "intenzionalmente" che del vantaggio indebito ottenuto.

94

17/11

Alle lettere r), capoverso, ~~al~~ do
sostituire il terzo comma
con i seguenti:

**Camera dei Deputati
Gruppo Popolo e Territorio**

Ac 4434

Emendamento

Art. 9

Sostituire il testo della lettera r)

r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

« ART. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e 319 quater, **affermando di essere in grado di esercitare una influenza sulla decisione di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, intenzionalmente, fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità indebita, come prezzo della propria mediazione, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.**
La stessa pena si applica a chi **intenzionalmente** da o promette denaro o altra utilità indebita.

Se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio, ma le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

~~Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.~~

~~Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita »~~

On. Siliquini

~~0.9.500.8~~

MOTIVAZIONE

La ricostruzione del fatto sopra riportata è più conforme alla descrizione del reato di traffico di influenza previsto all'art. 12 della convenzione ratificata, che tiene conto sia dell'avverbio "intenzionalmente" che del vantaggio indebito ottenuto.

0.9.500.208

35

W

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 9.500 del GOVERNO

Al capoverso <<art. 9>>, comma 1, lettera r), ~~quarto periodo~~, dopo la parola: «aumentate», inserire la parola: «della metà»

~~quarto periodo~~
quarto comma

- On. Lussana *Lussana*
- On. Molteni N. *Molteni*
- On. Follegot *Follegot*
- On. Paolini *Paolini*
- On. Isidori *Isidori*
- On. Vanalli *Vanalli*
- On. Meroni *Meroni*
- On. Pastore *Pastore*
- On. Volpi *Volpi*
- On. Bragantini *Bragantini*

O. 9.500.22

A.C. 4434

Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo

100 art. 9,

Dopo la lettera r) ^{aggiunge} è aggiunta la seguente:

r) bis. Dopo l'articolo 346 è inserito il seguente: "Articolo Art. 346-bis – (Circostanza attenuante specifica per il reato di traffico di influenze illecite). – La pena prevista per il delitto di cui agli articoli 346 e 346-bis è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esercitata l'azione penale nei suoi confronti, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite.

Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi

O. 9. 500. 51

97

A.C. 4434

Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo

Dopo la lettera r) bis è ^{officiosa} ~~aggiunta~~ la seguente:

r) ter: Dopo l'articolo 346 è inserito il seguente: "Articolo 346-ter. (Soggetti punibili per i reati di corruzione e traffico di influenze illecite). -Ai fini della punibilità per i reati di corruzione e di traffico di influenze illecite, le disposizioni di cui agli articoli 357 e 358 si applicano anche a tutti i soggetti che esercitano funzioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio o attività ad esse corrispondenti nell'ambito di Stati esteri, dell'unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali.

Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi

0.9.500.52

PP

Sub emendamento all'emendamento 9.500 (Governo)

Dopo la lettera r) inserire la seguente:

r bis): all'art. 646 è aggiunto in fine il seguente comma: "Si procede di ufficio, e la pena è aumentata del doppio, con interdizione dai pubblici uffici per dieci anni, nel caso di appropriazione indebita, ai fini di cui al primo comma, di denaro del finanziamento pubblico ai partiti politici".

Mantini

Rao

Tassone

D'Ippolito

Libè

Ria

Mantini

Rao

Tassone

Libè

D'Ippolito

Ria

0.9.500.96

~~101~~ 99

A.C. 4434

Subemendamento all'Emendamento del Governo n. 9.500

All'articolo 9, dopo la lettera r) inserire la seguente lettera: "r - bis) Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 648-bis, primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;

b) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse. ".

FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, TENAGLIA, CAPANO, CAVALLARO, SAMPERI,
PICIERNO, GARAVINI

O.S. 500-30

~~99~~ 100

A.C. 4434

Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo

Dopo la lettera r) è inserita la seguente:

s) all'articolo 648-bis (Riciclaggio):

1) al primo comma, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali";

Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi

0.9.500.53

~~100~~ 101

SUBPLEMENTAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7.500

AL COMMA 1, DOPO LA LETTERA F), AGGIUNGERE LA
SEGUENTE F-bis) ALL'ARTICOLO 648-bis, PRIMO COMMA,
DOPO LE PAROLE « CONCORDIA NEL REATO » ^{SONO} INSERIRE LE
SEGUENTI: « E DEI CASI PREVISTI DALL'ARTICOLO 648-ter »

PERGEM

0.3.500.17

102

~~104~~

SUBORDINAMENTO ALL'EVENTO 9500

AL CODICE 1, DOPO LA LETTERA r) AGGIUNGERE
LA SEGUENTE: r-bis) ALL'ART. 648 - ter, PRIMA COMMA,

SONO SOPPRIME LE PAROLE: «, FUORI DEI CASI DI
CONCORDIA NEL REATO E DEI CASI PREVISTI
DAGLI ARTT. 648 E 648 - bis, »

PERCORSI

0.8.500.18

103

~~105~~

A.C. 4434

Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo

Dopo la lettera s) è inserita la seguente:

t) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: "nei casi di concorso nel reato e" sono soppresse;

Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi

O. 9. 500. 54

1034

Art. 9
(Modifiche al codice penale)

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

"s) all'articolo 363 dopo le parole «personalità dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «o contro la Pubblica Amministrazione».

Ria

me

0.9.500.107

108

SUBEMENDAMENTO

Dopo la lettera r inserire la seguente:

r-bis) al Libro II, Titolo V, l'articolo 416-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter: - (*Scambio elettorale politico-mafioso*). - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati».

Garavini

0.9.500.97

106

A.C. 4434

Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo

Dopo la lettera t) è inserita la seguente:

u) l'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis o si adopera per farla ottenere in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati

Di Pietro

Palomba

Favia

Donadi

O. 9. 500. 55

107

A.C. 4434

Subemendamento all'Emendamento del Governo n. 9.500

All'articolo 9, dopo la lettera r) aggiungere la seguente lettera: "r - bis) All'articolo 157 del codice penale, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: "589, secondo terzo e quarto comma," inserire le seguenti: "per i delitti previsti dal titolo secondo del libro secondo del codice penale;"

FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, TENAGLIA, CAPANO, CAVALLARO, SAMPERI,
PICIERNO, GARAVINI

O. 9.500.83

108

A.C. 4434

Subemendamento all'Emendamento del Governo n. 9.500

Alternativo

All'articolo 9, dopo la lettera r) aggiungere la seguente lettera: "r - bis) All'articolo 157 del codice penale, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: "589, secondo terzo e quarto comma," inserire le seguenti: "per i reati di cui agli articoli 314, 316 - bis, 316- ter, 317, 318, 319, 319 - ter, 319- quater, 322, 322 - bis, 323, 346 - bis"

FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, TENAGLIA, CAPANO, CAVALLARO, SAMPERI,
PICIERNO

0.9.500.84

103

Subemendamento all'emendamento 9.500 del Governo

Dopo la lettera r) è aggiunta la seguente:

"s) All'articolo 159 del codice penale dopo il primo comma é inserito il seguente:

"1-bis. Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale

La sospensione del corso della prescrizione per esercizio dell'azione penale si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale ovvero della richiesta di rinvio a giudizio."

Di Pietro

Palomba

Favia

Donadi

0.9.500.56

110

A.C. 4434

Subemendamento all'Emendamento del Governo n. 9.500

All'articolo 9, dopo la lettera r) aggiungere la seguente lettera r - bis): "r - bis) All'articolo 161 del codice penale, secondo comma, dopo le parole "articolo 99, secondo comma," inserire le seguenti parole: " nonché per reati di cui agli articoli 314 , 316 - bis, 316 - ter, 317, 318, 319, 319 - ter, 319 - quater, 322, 322 - bis, 323, 346 - bis;"

FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, TENAGLIA, CAPANO, CAVALLARO, SAMPERI,
PICIERNO

0.9.500.85

111

A.C. 4434

Subemendamento all'Emendamento del Governo n. 9.500

All'articolo 9. dopo la lettera r) aggiungere la seguente lettera: "r - bis) all'articolo 166 del codice penale, primo comma, aggiungere infine le seguenti parole: "salvo che nei casi di condanna per i reati di cui agli articoli 314, 316 - bis, 316 - ter, 317, 318, 319, 319 - ter, 319 - quater, 322, 322 - bis, 323, 346 - bis;"

FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, TENAGLIA, CAPANO, CAVALLARO, SAMPERI,
PICIERNO

0.9.500.86

112

Subemendamento all'Emendamento del Governo n. 9.500

Sostituire l'articolo 9 - bis con il seguente: "Art. 2635 - (Corruzione tra privati)- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori e coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione dei loro doveri, sono puniti con la reclusione fino a tre anni.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."

E conseguentemente

All'articolo 9 ter, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) All'art. 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente: "p - bis) per il delitto di corruzione tra privati, previsto dal primo e dal terzo comma dell'art. 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote ;".

FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, TENAGLIA, CAPANO, CAVALLARO, SAMPERI,
PICIERNO, GARAVINI

O. 3500. 82

113

A.C. 4434

Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo

sostituito

sostituito

con il

All'articolo 9-bis, il comma 1 ~~è~~ *sostituito* dal seguente:

“L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 2635. (Corruzione nel settore privato). – 1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, imprenditoriale, professionale, di direzione di un ente privato o di una prestazione lavorativa a qualsiasi titolo a favore di un ente privato, intenzionalmente sollecita, induce o riceve, direttamente o per il tramite di terzi, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, per sé o per altri, ovvero ne accetta l'offerta o la promessa, per compiere o astenersi da compiere un atto in violazione dei propri doveri legali, professionali o contrattuali relativi all'attività di competenza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da mille a diecimila euro.

2. La stessa pena si applica a chiunque intenzionalmente, nell'ambito di attività professionale, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette l'indebita utilità di cui al primo comma.

3. La pena è aumentata da un terzo a due terzi qualora dal fatto siano derivate distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero rilevanti danni economici all'ente o ai suoi creditori.”.

Di Pietro

Palomba

Favia

Donadi

0.9.500.57

114

A.C. 4434

Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo

All'9-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2) dopo l'articolo 2635 è aggiunto il seguente:

"Art. 2635-bis (Istigazione alla corruzione in affari privati). -Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ai dipendenti, ai consulenti, ai collaboratori, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena della reclusione da tre mesi a due anni ridotta di un terzo.

I dipendenti, i consulenti, i collaboratori, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che sollecitano una promessa o una dazione di denaro o altra utilità in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di atti rientranti nei propri incarichi e funzioni, ovvero al compimento di atti contrari ai propri doveri, sono puniti, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la reclusione da tre mesi a due anni.

Di Pietro

Palomba

Favia

Donadi

0.9.500.58

115

A.C. 4434

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 9.500 del GOVERNO

Al capoverso <<art. 9-bis>>, comma 1, dopo la parola «sindaci», aggiungere le seguenti «, i revisori legali dei conti»

On. Lussana

Carlo Lussana

On. Molteni N.

N. Molteni

On. Follegot

Follegot

On. Paolini

Paolini

On. Isidori

Isidori

On. Vanalli

Vanalli

On. Meroni

Meroni

On. Pastore

Pastore

On. Volpi

Volpi

On. Bragantini

Bragantini

0-9.500.21

116

Art. 9-bis

Al comma 1, capoverso articolo 2635 del Codice Civile, sostituire le parole "in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà" con le seguenti: "abusando dei poteri o in violazione dei doveri inerenti all'ufficio."

Contento

0.9.500.124

117

Sub emendamento all'emendamento 9.500

All'emendamento 9.500 (Governo) sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 9-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1 dell'articolo 2635 del codice civile, ^{soffrivere} le parole: "cagionando nocimento alla società," sono soppresse;
- 2) ^{Con il comma 1} al comma 1 dell'articolo 2635 del codice civile, le parole: "da uno a tre anni" sono sostituite con le parole: "da uno a quattro anni e con la multa da mille a diecimila euro";
- 3) al comma 2 dell'articolo 2635 del codice civile, le parole: "Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi" sono sostituite con le parole: "Si applicano le pene previste dal comma 1";
- 4) dopo il comma 2 dell'articolo 2635 del codice civile, è aggiunto il seguente comma: "2-bis. Se i fatti previsti dai commi 1 e 2 cagionano un danno alla società, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà."

Tassone

Rao

D'Ippolito

Libè

Mantini

Ria

674-
D'Ippolito
Mantini
114
O. 9.500.94

118

ART. 9-bis

Al comma 1 sopprimere le parole: "~~di~~, cagionando nocumento alla società,~~di~~."

Il Relatore per la II Commissione

* 0.9.500.15

Art. 9-bis
(Modifiche al codice civile)

Al comma 1 sopprimere le parole «cagionando documento alla società».

Ria

Ria

~~#~~ 0. 9. 500. 108

120

A.C. 4434

Subemendamento all'Emendamento del Governo n. 9.500

All'articolo 9 - bis, comma 1, capoverso articolo 2635 c.c. (Corruzione tra privati), al primo comma, sopprimere le parole "cagionando nocumento alla società".

FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, TENAGLIA, CAPANO, CAVALLARO, SAMPERI,
PICIERNO

~~10~~. 9.500.92

121

All'articolo 9-bis, comma 1, capoverso
dopo le parole: "cagionando" inserire
le seguenti: "intenzionalmente"

Camera dei Deputati
Gruppo Popolo e Territorio

Ac 4434

Emendamento

ART. 9-bis. (Modifiche al codice civile).

1. L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2635. – (Corruzione tra privati). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando **intenzionalmente** nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ».

Si procede a querela della persona offesa.

On Siliquini

0.9.500.9

MOTIVAZIONE:

1.
L'introduzione dell'avverbio "intenzionalmente" (previsto anche nell'attuale formulazione dell'abuso d'ufficio ed espressamente indicato nell'art. 7 della convenzione penale sulla corruzione, ac 5058) incide sull'elemento soggettivo del reato di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità.

122

La Corte di Legittimità con riferimento all'abuso di ufficio ha avuto modo di precisare che il legislatore con l'utilizzazione dell'avverbio "intenzionalmente" ha voluto escludere la rilevanza penale, non solo di condotte poste in essere con dolo eventuale, ma anche quelle con dolo indiretto che ricorre quando il soggetto si rappresenti la realizzazione dell'evento come altamente probabile o anche certa pur non essendo la sua volontà orientata a tal fine. L'elemento soggettivo del reato può assumere solo la forma del dolo intenzionale proprio perché l'illecito si configura come reato di evento (per tutte Cass. Pen., sez. VI, 7 maggio 2008, n. 35859).

Le medesime osservazioni, quindi, possono valere per il reato di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità. Lo stesso avverbio "indebitamente" è previsto peraltro anche per il reato di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 cc.

*

I nuovi delitti introdotti dal D.Lgs n. 61/2002 di infedeltà patrimoniale (art. 2634 cc) e di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635) avrebbero dovuto allineare il nostro Paese agli altri Stati membri della UE impegnati dall'Azione Comune del 22 dicembre 1998 ad adottare sanzioni atte a contrastare specificamente la corruzione nel settore privato ed i relativi abusi nella gestione di interessi patrimoniali altrui.

In realtà le fattispecie di cui sopra in luogo di privilegiare la tutela di interessi pubblicistici quali la concorrenza sleale e la libertà, il buon funzionamento e la trasparenza dei mercati appaiono fondamentalmente presidiare il patrimonio sociale dagli effetti delle violazioni al dovere di fedeltà. (critica della dottrina sugli attuali reati di infedeltà)

La previsione della perseguibilità a querela è coerente con la scelta effettuata dal in precedenza dal legislatore del 2002 finalizzata ad orientare "la tutela in chiave di protezione sociale piuttosto che di salvaguardia del solo dovere di fedeltà degli amministratori" (Relazione governativa punto 1.2).

123

SUBELENAMENTO ALL'ELENCOLENZO 9,500


AZ COLLA 1, CAPOVERSO "ART 9 - bis", comma 1,

~~DOPO~~ ^{DOPO} LE PAROLE: "CAUIONANDO DOCUMENTO

ALLA SOCIETA' INSERIRE LE SEGUENTI:

OVVERO ALL'ECONOMIA PUBBLICA, ALL'INDUSTRIA

O AL COMMERCIO

RECURRENZA


0.9.500.16

124

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 9.500 DEL GOVERNO.

All'articolo 9.bis, capoverso, sostituire le parole da uno con le seguenti da sei mesi

CONTENTO

0. 9. 500. 104

125

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO GOVERNO 9.500 (Anticorruzione)

All'articolo 9-bis, comma 1, ^{sopprimere} ~~come modificato dall'emendamento~~ è ~~soppresso~~ il comma 2.

On. SISTO

0.9.500.128

126

All' art. 9-bis, capoverso, dopo il quarto
comma aggiungere il seguente:

"Si procede a querela delle
persone offese"

on. Silivini

0.9.500.210

127

Dopo l'art. 9-bis, aggiungere il seguente:

ART. 9-ter

"1. Al comma 1 dell'articolo 266 del Codice di procedura penale, aggiungere la seguente lettera:

f-ter) reati di cui all'articolo 2635, commi 1-3 c.c".

Il Relatore per la II Commissione

0.8.500.14

128

A.C. 4434

Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo

All' 9-ter (~~Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231~~) *sopprimere la*

La lettera a) è ~~soppressa~~.

Di Pietro

Palomba

Favia

Donadi

0-9.500.60

128

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO GOVERNO 9.500 (Anticorruzione)

All'articolo 9-ter, comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola "concessione" con le seguenti: "costrizione o induzione indebita a dare o promettere utilità".

On. SISTO

"induzione indebita
e dare o promettere
utilità"

0.9.500.129

130

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO GOVERNO 9.500 (Anticorruzione)

All'articolo 9-ter, comma 1, lettera a), sopprimere il n. 2).

On. SISTO

0.9.500.130

131

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO GOVERNO 9.500 (Anticorruzione)

All'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), sostituire le parole "terzo comma" con le seguenti "secondo comma".

On. SISTO

0.9.500.131

132

A.C. 4434

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 9.500 del GOVERNO

Al capoverso <<art. 9-ter>>, comma 1, lettera b), sostituire le parole «da duecento a quattrocento», con le seguenti: «da trecento a seicento»

- On. Lussana *Lussana*
- On. Molteni N. *Molteni*
- On. Follegot *Follegot*
- On. Paolini *Paolini*
- On. Isidori *Isidori*
- On. Vanalli *Vanalli*
- On. Meroni *Meroni*
- On. Pastore *Pastore*
- On. Volpi *Volpi*
- On. Bragantini *Bragantini*

0.9.500.20

133

A.C. 4434

Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo

L'Art. 9-quater è soppresso.

Di Pietro

Palomba

Favia

Donadi

*0.9.500.61

134

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO GOVERNO 9.500 (Anticorruzione)

Sopprimere l'articolo 9-quater.

On. SISTO

* 0.9.500.132

135

A.C. 4434

Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo

L'Art. 9-quinquies è soppresso.

Di Pietro

Palomba

Favia

Donadi

~~*~~ ~~*~~ 0. 9. 500. 62

136

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO GOVERNO 9.500 (Anticorruzione)

Sopprimere l'articolo 9-quinquies.

On. SISTO

~~137~~ 0.9.500.133

137

A.C. 4434

Subemendamento all'Emendamento del Governo n. 9.500

All'articolo 9 – quinquies, comma 1, lettera a) aggiungere infine: “e dopo le “parole 322 - bis,” è inserita la parola” 323”.”.

Conseguentemente

Alla lettera b) aggiungere infine “e dopo le parole “322 - bis,” è inserita la parola “ 323”.”.

FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, TENAGLIA, CAPANO, CAVALLARO, SAMPERI,
PICIERNO

O. S. 500.93

138

A.C. 4434

Subemendamento all'Emendamento del Governo n. 9.500

All'articolo 9 - *quinquies*, alla rubrica aggiungere infine le seguenti parole " e al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) e, al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera: "b - bis) al D.Lgs. 6 settembre del 2011, all'articolo 48, comma 3, lettera c) dopo le parole "o sociali" inserire le seguenti ", con particolare riferimento ai beni confiscati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 322 - ter c.p. e dall'articolo 12 - *sexies*, comma 2 - *bis*, del D.L. 8 giugno del 1992, n. 306, e successive modificazioni,".

ROSSOMANDO, FERRANTI

O. P. 500.34.

139

A.C. 4434

Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo

L'Art. 9-sexies è soppresso.

Di Pietro

Palomba

Favia

Donadi

* 0.8.500.63

140

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO GOVERNO 9.500 (Anticorruzione)

Sopprimere l'articolo 9-sexies.

On. SISTO

*O. 9.500.134

141

A.C. 4434

Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo

Sofficiere

l'Art. 9-septies è ~~soppresso.~~

Di Pietro

Palomba

Favia

Donadi

* O. 9. 500. 64

142

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO GOVERNO 9.500 (Anticorruzione)

Sopprimere l'articolo 9-septies.

On. SISTO

* O. 9.500. 135

143

" Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione "

SUB-EMENDAMENTO

Emendamento 9.500.

All'articolo 9-septies, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1.bis. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

“ART. 5-bis.

(Divieto di ricoprire incarichi direttivi e dirigenziali a seguito di condanna definitiva)

1. Nel caso di sentenza di condanna definitiva, ancorché intervenuta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo, ivi compresi quelli assunti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono svolgere incarichi direttivi e dirigenziali, anche se elettivi o di nomina, in unità operative o in strutture altrimenti denominate.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione di appartenenza procede, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, alla revoca degli eventuali incarichi dirigenziali nonché all'attribuzione di nuove funzioni, in ogni caso non dirigenziali e non corrispondenti, per settore, a quelle connesse o comunque inerenti il procedimento penale per cui siano stati condannati.”

O. 9.500.2

BOCCHINO

Bocchino

DELLA VEDOVA

Della Vedova

CONTE

Conte

BRIGUGLIO

Briguglio

199

1.

BARBARO	Barbaro
CONSOLO	Consolò
DI BIAGIO	Di Biagio
DIVELLA	Divella
GALLI	Galli
GRANATA	Granata
LAMORTE	Lamorte
LO PRESTI	Lo Presti
MENIA	Menia
MORONI	Moroni
MURO	Muro
PAGLIA	Paglia
PATARINO	Patarino
PERINA	Perina
PROIETTI COSIMI	Proietti Cosimi
RAISI	Raisi
RUBEN	Ruben
SCANDEREBECH	Scanderebecch
TOTO	Toto